COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XCIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1029

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1030

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321);

DE' COCCI ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392);

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428);

CARIGLIA: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162);

DI GIANNANTONIO ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (4038);

BELCI: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097);

BOLOGNA: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238);

PAG.

SERVELLO ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278) 1030

PRESIDENTE . . 1030, 1031, 1034, 1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1041, 1044, 1045, 1046, 1048

ABENANTE . . 1034, 1039, 1040, 1043, 1046

ARMAROLI 1040, 1047

COCCO MARIA 1045, 1048

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1039, 1041, 1043, 1044, 1045

DI GIANNANTONIO 1048

GUERRINI GIORGIO, *Relatore* 1030, 1031, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1044, 1045, 1046

PUCCI EMILIO 1036, 1040

QUINTIERI 1038, 1039, 1040

ROSSINOVICH 1044, 1045, 1047

SCALIA 1030

VENTUROLI 1038, 1043, 1045, 1046

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1048

La seduta comincia alle 19,40.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Marzi Fernando e Sabatini.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa senza voto deliberativo alla discussione del disegno e delle proposte di legge all'ordine del giorno, il deputato Di Giannantonio, proponente della proposta di legge n. 4038.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (2321); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio (392); Russo Spena ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (428); Cariglia: Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie (3162); Di Giannantonio ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili (4038); Belci: Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4097); Bologna: Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi (4238); Servello ed altri: Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio (4278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Determinazione di una sanzione penale nei confronti dei privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 308, contenente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: De' Cocci, Pitzalis, Carcaterra, Buffone e Agosta: « Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio »; Russo Spena, Dal Canton Maria Pia, Isgrò, Romanato, Caiazza, Barberi, Tantalo, De Marzi Fernando, Savio Emanuela, Franzo, Castellucci, Bertè, Sorgi, Giglia, Di Leo, Di Giannantonio, Scalfaro, Cassiani e Bisantis: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti »; CARIGLIA: « Norme sul collocamento obbligatorio dei lavoratori ciechi nelle industrie »; Di Giannantonio, Venturini, Abate, Alba, Amodio, Armato, Barbaccia, Barberi, Barbi, Bartole, Belci, Bianchi Fortunato, Bima, Bisantis, Buffone, Buzzi, Caiazza, Castellucci, Cavallari, Cengarle, Crocco, Curti Aurelio, Dal Canton Maria Pia, D'Amato, De Capua, Del Castillo, Dell'Andro, De Zan, Di Primio, Di Vagno, Forlani, Forlani, Fornale, Franzo, Fusaro, Gagliardi, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Ghio, Isgrò, Laforgia, La Penna, Lattanzio, Longoni, Lucchesi, Mancini Antonio, Mannironi, Marchiani, Merenda, Montanti, Mosca, Nucci, Pennacchini, Piccinelli, Pintus, Quintieri, Radi, Rampa, Reale Giuseppe, Russo Spena, Scalia, Semeraro, Servadei, Scricciolo, Sgarlata, Sinesio, Stella, Tantalo, Turnaturi, Urso, Vincelli e Zanibelli: « Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili »; Belci: « Proroga per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi »; Bologna: « Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi »; Servello, Cruciani, Calabrò, Delfino: « Modifiche alle norme in vigore sul collocamento obbligatorio ».

Secondo le indicazioni della Commissione il Comitato ristretto ha riesaminato il suo testo, sulla base degli emendamenti proposti dal Governo; sui lavori riferirà l'onorevole Guerrini, Relatore.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Dopo ben dieci ore di ininterrotto lavoro, sono in grado di presentare il nuovo testo formulato dal Comitato ristretto che, nel risolvere tutte le gravi questioni che si ponevano, si è tenuto in contatto con i ministeri del lavoro, della riforma burocratica e con la Presidenza del Consiglio, che hanno accettato le soluzioni proposte.

Avendo già svolta la relazione, ora non mi resta che illustrare gli articoli e chiedere alla Commissione di approvare il nuovo testo.

SCALIA. Ma non si era ricorsi al Comitato ristretto per la formulazione di un testo che per tre quarti ci trovava tutti concordi ? Dico questo perché mi sembra che sarebbe già un ottimo risultato se riuscissimo a verificare quali sono i punti sui quali esistono contrasti, per vedere quali sono le convergenze che si sono già realizzate. Darei, cioè, per scontata tutta la materia non controversa.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Mi permetterò allora di attirare la vostra attenzione sui punti controversi, a mano a mano che li incontreremo, nel corso dell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono obiezioni passeremo all'esame degli articoli direttamente nel testo per ultimo concordato dal Comitato ristretto, tranne che non vi siano modificazioni così importanti, sulle quali sia opportuno richiamare l'attenzione.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria*).

La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria – presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa – degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degil orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età, nonché nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. L'articolo è, per così dire, una presentazione della legge. Il Comitato ristretto nell'ultima stesura ha apportato alcuni emendamenti formali e uno sostanziale per quanto concerne il limite di età per l'assunzione degli orfani, che in un primo momento ero stato indicato in 25 anni; tale limite di età ha creato delle difficoltà all'interno e all'esterno del Comitato ristretto, per cui dopo ampia discussione si è ritenuto di sopprimerlo, lasciando che gli orfani si avvalgano ancora del limite di età generale di 55 anni.

Con queste modificazioni, l'articolo è stato approvato all'unanimità dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(*Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra*).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra.

Sono considerati invalidi civili di guerra coloro che – non militari – siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per fatto di guerra.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del nuovo testo del Comitato ristretto, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

(*Invalidi per servizio*).

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territo-

riali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge agli invalidi per servizio, che si trovino nelle condizioni di cui ai punti *a*), e *c*) del terzo comma del precedente articolo, con le eccezioni ivi citate.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Invalidi del lavoro*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro, i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subìto una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Invalidi civili*)

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio in virtù di altre disposizioni della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Privi della vista*)

Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Sordomuti*)

Agli effetti della presente legge si intendono sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti si applicano le disposizioni della presente legge, nonché gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Orfani e vedove*)

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari*)

L'aliquota complessiva, da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra	25%
invalidi civili di guerra	10%
invalidi per servizio	15%
invalidi del lavoro	15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%
invalidi civili	15%
sordomuti	5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Trattamento, licenziamento*)

A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonché alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro.

Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti.

In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo secondo, concernente i soggetti obbligati.

Do lettura dell'articolo 11:

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 11.

(*Aziende private*)

I privati datori di lavoro, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 35 lavoratori tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 15 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del precedente comma saranno riservati ai mutilati e invalidi almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza, se invalidi di guerra o per servizio, agli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e, per le altre categorie, ai minorati in analoghe condizioni.

Nell'ambito dell'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Agli effetti della determinazione dell'obbligo dell'assunzione di appartenenti a singole categorie di beneficiari non sono computabili tra i dipendenti del datore di lavoro gli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati, nonché, per quanto concerne le aziende costituite in cooperative di lavoro, gli operai e impiegati che ne siano soci.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Accogliendo le richieste del Governo il Comitato ristretto è stato unanime nel determinare l'aliquota globale di collocamento nel 15 per cento sia per le aziende private, sia per gli enti pubblici nell'articolo successivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12, che è l'articolo 13 del testo originario, essendosi proceduto ad una inversione:

ART. 12.

(*Enti pubblici*)

Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive;

c) del 40 per cento del personale ausiliario.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

ABENANTE. Desidero esprimere brevemente l'opinione del mio gruppo su tale articolo, che apre un capitolo completamente distinto e prospetta soluzioni completamente diverse da quelle su cui originariamente si era determinata una certa convergenza di tutti i colleghi componenti la Commissione lavoro riunitisi nel Comitato ristretto.

Infatti, mentre prima si era stabilita una disciplina unitaria per le assunzioni, con rapporti uguali sia per le aziende pubbliche che private, oggi tali rapporti vengono variati e resi difformi.

Per di più, a causa di una assurda presa di posizione del Governo, si è dovuto stabilire il principio che le pubbliche amministrazioni possono scegliere i soggetti da collocare, così come, nell'articolo successivo, è stabilito che l'amministrazione dello Stato ha facoltà di assumere personale direttamente, prescindendo dalla iscrizione negli elenchi. Tutto questo è stato imposto dal Governo al Comitato ristretto e quindi al Parlamento, il quale, sotto la minaccia della rimessione in Aula, ha potuto evidentemente usufruire di un margine di manovra quanto mai ristretto.

Noi ribadiamo il nostro favore al testo che era stato già predisposto, in quanto veniva effettivamente incontro alle aspettative di tutti i lavoratori ed era orientato nella stessa direzione seguita dalle organizzazioni sindacali, quando auspicano una pubblicizzazione del servizio di collocamento ed una loro partecipazione diretta ad esso, senza neppure adombrare che vi possa essere un diverso rapporto ed un diverso trattamento a seconda che il soggetto debba essere assunto da una azienda privata o da un ente pubblico.

Pertanto, riconfermando il nostro favore al testo originario, protestiamo vivamente per il modo con cui sono andati avanti i nostri lavori, ricordando che, per il poco tempo a disposizione e per la rigida opposizione del Governo, ci siamo trovati nell'impossibilità di condurre una adeguata battaglia per impedire l'approvazione di questo testo veramente abnorme. Per le stesse ragioni non presenteremo alcun emendamento, perché tale comportamento imporrebbe al rappresentante del Governo qui presente di chiedere immediatamente la rimessione in Aula del provvedimento.

In definitiva, riconfermando le nostre posizioni, il nostro favore al testo originario della Commissione e la nostra protesta per la minaccia posta in atto dal Governo, che rappresenta un sistema di annullamento della facoltà legislativa del Parlamento, preannuncio che il mio gruppo si asterrà dalla votazione su questo articolo.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Le osservazioni dell'onorevole Abenante sono pertinenti a successivi articoli. Per quanto riguarda l'articolo in discussione, debbo far presente che ai punti *b*) e *c*), non so se sia propria l'indicazione di carriere « esecutive » e « ausiliarie » per le aziende pubbliche, che a volte hanno diversa indicazione.

PRESIDENTE. Nel coordinamento finale si vedrà quale sarà l'esatta terminologia. Pongo in votazione l'articolo 12 (ex 13).

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 (ex 12) nel testo del Comitato ristretto:

ART. 12.

(*Esclusioni, esoneri*)

Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai, nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti, nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 17, le aziende che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle rispettive categorie.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del lavoro, nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. A seguito delle richieste del Governo, il Comitato ristretto ha acceduto ad introdurre un comma di salvaguardia per le norme particolari di alcune amministrazioni autonome dello Stato. Il testo dell'articolo 13 dovrebbe essere, pertanto, così formulato:

« Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al precedente articolo.

Per il personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitate da Enti pubblici locali, le assunzioni obbligatorie in tali servizi sono limitate alle seguenti qualifiche e percentuali:

a) manovali, cantonieri e operai nella percentuale complessiva del 15 per cento;

b) guardie e custodi in genere delle stazioni nella percentuale complessiva del 20 per cento;

c) portieri e inservienti nella percentuale complessiva del 40 per cento.

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo si intendono su ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Restano ferme le limitazioni ed esclusioni previste da norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni, la azienda di Stato per i servizi telefonici, l'amministrazione dei Monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione provinciale di cui all'articolo 16, le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

Le domande di esonero dovranno essere presentate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni ».

PUCCI EMILIO. Signor Presidente, vorrei che il quinto comma fosse modificato. Infatti vi sono molte aziende che sono a carattere prevalentemente femminile; come la legge attualmente prevede, tali aziende dovrebbero assumere, anche in numero elevato, personale maschile che non sarebbe impiegabile per il carattere dell'azienda. Sarebbe quindi opportunotuno inserire nell'articolo un chiarimento; occorre cioè specificare che sono esonerate dall'assumere personale maschile quelle aziende che per la loro attività impiegano prevalentemente personale femminile. Tale chiarimento eviterebbe il sorgere di inutili contrasti.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Pucci; tuttavia essa mi sembra fugata dal fatto che in sostituzione degli invalidi è possibile assumere vedove appartenenti alle varie categorie (quindi non solo le vedove di guerra), orfane e invalide civili.

PUCCI EMILIO. Ci siamo occupati di questo problema ed abbiamo constatato che su 200 invalidi vi è un'invalida.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Però non vi era il criterio di scorrimento che abbiamo affermato in questo testo; se le commissioni provinciali funzioneranno bene, andranno incontro anche a queste necessità. Comunque, se l'onorevole Pucci lo ritiene necessario, può presentare un emendamento.

PUCCI EMILIO. Per non ritardare l'esame del provvedimento, sarebbe opportuno accantonare questo articolo per qualche minuto.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo allo articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

(*Lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare*)

Le case di cura e i sanatori per tubercolotici dipendenti da enti pubblici o da privati hanno l'obbligo di assumere, in aggiunta alle aliquote previste per i riservatari di cui alla presente legge, lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, secondo le modalità e nella percentuale stabilita dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 538, modificato con legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 nel testo originario del Comitato ristretto:

ART. 15.

(*Esecutorietà e impugnative dei provvedimenti amministrativi*)

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le pubbliche amministrazioni, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto con la presente legge.

I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alle Commissioni provinciali del collocamento obbligatorio da parte degli enti pubblici a carattere locale, e alla Commissione centrale per il collocamento obbligatorio da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale, contestualmente alla loro trasmissione al competente organo di vigilanza o di controllo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 20, che delle Opere, Enti e Associazioni con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. È stato profondamente modificato dal Comitato ristretto. Il primo e il secondo comma sono stati soppressi e sostituiti da un nuovo com-

ma. L'ultimo comma è stato modificato; quindi l'articolo 15 risulta così formulato:

ART. 15.

(*Esecutorietà e impugnative dei provvedimenti amministrativi*)

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Pubbliche Amministrazioni non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la presente legge. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati ricoperti, anche parzialmente, l'esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli enti pubblici, non conformi alle disposizioni della presente legge, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi e degli altri aventi diritto iscritti come disoccupati negli elenchi di cui al successivo articolo 19, che dell'Unione Nazionale Mutilati per servizio, dell'Ente Nazionale protezione e assistenza sordomuti, dell'Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nonché delle Opere, Enti e Associazioni a carattere nazionale con personalità di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge; può ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo letto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III, relativo alle modalità del collocamento.

L'articolo 16 era stato formulato dal Comitato ristretto nel modo seguente:

ART. 16.

(*Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione — Commissioni provinciali*)

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composto dal direttore dell'Ufficio, che la presiede, da un rappresentante di ciascuna delle Opere, Enti e Associazioni con personalità giuridica di diritto pubblico cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge, da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

Le Aziende private, di Stato e municipalizzate tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel Titolo I della presente legge, nonché le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici in genere limitatamente alle assunzioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 13, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

È ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché per i qualificati e gli specialisti di cui al terzo comma lettera *b*) e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'articolo 20 della presente legge.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Nel secondo comma dell'articolo, dopo le parole « dell'Ufficio », sono state aggiunte le parole « del lavoro »; dopo la parola « Associazioni », sono state aggiunte le parole « di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente ».

Dopo il terzo comma, il Governo aveva chiesto al Comitato ristretto di prendere in seria considerazione un emendamento che stabiliva un diverso modo di effettuare il collocamento presso l'Amministrazione dello Stato, nel senso che questa avrebbe provveduto alla chiamata diretta indipendentemente dalla iscrizione dei collocandi negli elenchi. Noi ci siamo opposti a tale richiesta; ab-

biamo aderito al principio della chiamata diretta, ma non indipendentemente dagli elenchi compilati dalla Commissione provinciale. Pertanto l'articolo 16 è risultato formulato nel modo seguente:

TITOLO III

MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

ART. 16.

(*Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione — Commissioni provinciali*)

Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle Opere, Enti e Associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro.

I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del Prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le Aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel Titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le Amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel Titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera *b*) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

A proposito dell'ultimo comma, devo dire che su di esso si è molto discusso. In realtà, noi modifichiamo radicalmente il collocamento obbligatorio, attribuendo l'aggiornamento degli elenchi dei collocandi ed il controllo alle commissioni provinciali costituite dai rappresentanti delle varie categorie tutelate e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. All'ONIG, che chiedeva per sé il mantenimento dello *status quo*, non abbiamo potuto concedere la deroga, che avrebbe impedito il funzionamento di uno dei pilastri della nuova disciplina del collocamento; in ossequio, comunque, alla benemerenza di quest'opera e della categoria da essa rappresentata, abbiamo voluto lasciare la parte finale del collocamento e cioè la comunicazione da farsi agli interessati del collocamento presso le aziende.

Le commissioni provinciali, alle quali sostanzialmente è stato affidato il collocamento, danno, a nostro giudizio, maggiore uniformità al nuovo sistema.

L'ONIG potrà continuare ad occuparsi di qualche aspetto del collocamento per un periodo di tempo determinato, trascorso il quale si rientrerà nel sistema generale.

QUINTIERI. Ma chi compilerà, materialmente, il foglio di avviamento?

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Per cinque anni, l'ONIG.

VENTUROLI. Io mi rendo conto che il Comitato ristretto ha compiuto un notevole lavoro per giungere all'elaborazione di un testo, che va apprezzato per tutto ciò che esso rappresenta di innovativo, tentando di rispettare lo spirito che aveva animato la Commissione tutta nell'auspicare una disciplina che consentisse il coordinamento dei collocamenti speciali, nell'osservanza delle leggi che assicurano la massima tutela a queste categorie disagiate e disgraziate.

Se, però, prendiamo in esame tutto il dispositivo, non credo si possa arrivare alla conclusione che lo spirito al quale accennavo poco fa sia stato effettivamente rispettato. Basta pensare alla norma relativa all'esclusione degli enti pubblici dal collocamento controllato, attraverso le commissioni provinciali, per rendersi conto che, in sostanza, siamo ancora lontani da quello spirito unitario iniziale che aveva animato la Commissione tutta. Noi eliminiamo un controllo diretto della categoria sul collocamento che, per la verità, si era dimostrato quanto mai efficace nella sfera degli invalidi di guerra.

Credo, inoltre, che non si possa ignorare quello che è successo nel paese alla notizia di questa unificazione. È giusto dire che, per quanto legittime, certe sollecitazioni risentono di una visione settorialistica, ed io sono d'accordo sull'opportunità di considerare con prudenza e con senso di responsabilità le istanze che sono pervenute anche dal recente congresso degli invalidi di guerra. Tuttavia, quel minimo di richieste che queste categorie avevano formulato mi sembravano perfettamente accoglibili e dalla nostra Commissione, e, soprattutto, dal Governo.

Nasce, inoltre, il problema di sistemare tutto il personale dell'ONIG preposto al servizio del collocamento, dal momento che non si può pensare di continuare a mantenere in piedi quel servizio.

Per queste ragioni, facendo tutte le riserve del caso relativamente alle esigenze avanzate dalla categoria degli invalidi di guerra, dichiaro che il mio gruppo non voterà a favore del nuovo testo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei fare osservare, innanzi tutto, che è necessario inserire il richiamo al titolo I della legge.

Vorrei poi pregare il relatore di voler rileggere la parte dell'articolo 16 concernente le pubbliche amministrazioni.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore.* « Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12, hanno facoltà di assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 1 della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere... ».

Cioè, viene concesso all'amministrazione dello Stato il potere discrezionale di completare le aliquote riservate, mediante assunzione diretta; vi è però l'obbligo di effettuare la scelta dei lavoratori servendosi degli elenchi già predisposti. Cioè ha la facoltà discrezionale di scegliere, ma l'obbligo di farlo nell'ambito di quell'elenco.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei far osservare che nell'articolo successivo è detto che le imprese private possono assumere nominativamente lavoratori per particolari incarichi e la stessa facoltà è riconosciuta alla pubblica amministrazione la quale anzi ha accettato l'introduzione di un principio che prima intendeva escludere e cioè quello che l'assunzione debba aver luogo sempre scegliendo nell'ambito degli iscritti nelle apposite liste.

Ritengo, per altro, che non sia sufficiente prevedere, per la pubblica amministrazione, l'assunzione diretta, ma che si debba piuttosto dire « direttamente e nominativamente ».

PRESIDENTE. Dire « direttamente » è sufficiente, in quanto ciò implica senza dubbio un'assunzione nominativa.

QUINTIERI. Dirò di più: se affianchiamo le due espressioni, « nominativamente » distrugge il concetto contenuto nel « direttamente », per cui è senz'altro preferibile usare soltanto questa seconda espressione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero rimanga a verbale che il Governo intende che la pubblica amministrazione possa effettuare le assunzioni direttamente, senza seguire l'ordine cronologico di iscrizione nelle liste o altre cose del genere e che rinuncia alla proposta di inserire anche la parola « nominativamente » soltanto perché ciò è, a parere della Commissione, superfluo. Ritiro pertanto l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. L'onorevole Quintieri ha presentato all'ultimo comma dell'articolo 16, un emendamento tendente a sostituire le parole « per un periodo di 5 anni » con le parole « per un periodo di 3 anni ».

QUINTIERI. Indubbiamente quella prevista da tale comma è un'eccezione di vasta portata e da tutti riconosciuta idonea allo scopo che si prefigge, e cioè quello di mantenere una certa continuità con la situazione attuale, ma ritengo che 5 anni siano troppi e che sia necessario ridurli.

ABENANTE. Siamo contrari a questo emendamento, in quanto già con questo articolo abbiamo di fatto esautorato l'ONIG di tutte le sue precedenti prerogative, lasciandogli soltanto il compito di comunicare ai propri associati l'avvenuto collocamento. Appare quindi giusto, a titolo di riconoscimento per la pregevole opera prestata fino ad oggi, riconoscere a questa Opera il diritto di espli-

care le sue attuali funzioni ancora per un congruo periodo di tempo. Per di più bisogna tener conto dell'esigenza di tale Opera di trovare una sistemazione per il personale oggi addetto all'attività di collocamento. D'altra parte noi stiamo varando un provvedimento su cui necessariamente dovremo tornare in futuro, dopo aver sperimentato con l'applicazione pratica la sua efficienza ed in quella sede potremo eventualmente vedere se sia il caso di accogliere la proposta dell'onorevole Quintieri.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

ARMAROLI. Vorrei pregare l'onorevole Quintieri di ritirare il suo emendamento, in quanto è indubbio che nel passato l'ONIG abbia svolto in maniera positiva la sua attività di collocamento e quindi appare giusto darle questo riconoscimento lasciando per altri 5 anni nelle sue mani questa attività.

QUINTIERI. Davanti a così gentili pressioni, ritiro il mio emendamento facendo però notare che in periodo elettorale ogni provvedimento è, in ogni caso, controproducente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo di cui l'onorevole Relatore ha già dato lettura.

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'articolo 13 (ex articolo 12) che avevamo accantonato e di cui ho già dato lettura.

L'onorevole Pucci ha presentato un emendamento tendente ad introdurre il seguente comma aggiuntivo: « Le aziende che occupano prevalentemente personale femminile sono esonerate dall'assunzione di lavoratori maschili secondo le aliquote previste dall'articolo 9 e saranno tenute ad assumere un egual numero di personale femminile delle categorie sopra indicate o, in mancanza di tale personale, vedove ed orfane delle rispettive categorie ».

ABENANTE. Vorrei rilevare che l'emendamento presentato dall'onorevole Pucci esonera le piccole aziende dal collocamento sia degli uomini sia delle donne. Ritengo che sarebbe opportuno tradurre tale emendamento in un ordine del giorno che possa servire da orientamento alle commissioni provinciali nel corso della loro attività.

PUCCI EMILIO. Accetto la proposta dello onorevole Abenante; ritiro l'emendamento, riservandomi di tradurlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 (ex 12) di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto aveva presentato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

(*Compiti della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio*)

La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro, degli iscritti negli appositi elenchi;

b) aggiornare mensilmente gli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie, presso i singoli datori di lavoro dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

f) accertare che i provvedimenti di assunzione degli enti pubblici a carattere locale siano conformi alla presente legge, segnalando tempestivamente al competente organo di vigilanza o di controllo eventuali provvedimenti ad essa non conformi.

g) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 12 della presente legge.

Il Comitato ristretto ha sottoposto l'articolo ad ulteriore revisione, modificandolo nei seguenti termini:

ART. 17.

(*Compiti della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio*)

La Commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presen-

te, in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta, i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;

e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei ricordare che avevamo concordato di aggiungere, alle lettere *a*) e *c*), le parole « presso imprese private » e alla lettera *d*) dopo le parole « di lavoro » la parola « privati ».

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Ho presente l'emendamento ricordato dal sottosegretario. Bisognerebbe valutare se l'emendamento non contrasti con il principio, in base al quale le pubbliche amministrazioni debbono comunque scegliere gli invalidi e gli altri aventi diritto, tra coloro che sono iscritti negli elenchi. Mi riservo di esaminare la questione in sede di coordinamento formale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo di cui ho dato per ultimo lettura.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 18 e 19:

ART. 18.

(*Commissione centrale per il collocamento obbligatorio*)

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il collocamento abbligatorio.

Fanno parte della Commissione il Direttore generale del collocamento, che la presiede, un rappresentante di ciascuna delle Opere, Enti e Associazioni, con personalità giuridica di diritto pubblico cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

ART. 19.

(*Compiti della Commissione centrale*)

La Commissione centrale per il collocamento obbligatorio ha il compito di:

1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le Commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 23;

A) accertare che i provvedimenti di assunzione degli enti pubblici a carattere nazionale, siano conformi alla legge.

La Commissione alla fine di ogni anno presenta al ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione circa l'andamento del servizio del collocamento obbligatorio, lo stato dell'occupazione e della disoccupazione delle categorie assistite e le esigenze relative alla formazione professionale.

In sostituzione degli articoli 18 e 19, il Comitato ristretto propone il seguente articolo 18 sostitutivo:

ART. 18.

(*Sottocommissione centrale*)

Presso la Commissione Centrale per lo avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituita una sottocommissione composta dal Direttore generale del Ministero del lavoro preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta Commissione Centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei dispersi in guerra, nonché da un rappresentante di ciascuna delle Opere, Enti e Associazioni a carattere nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui è affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge.

La sottocommissione ha il compito di:

1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligato-

rio e sulla determinazione dei criteri che le Commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;

2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in più province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 23.

Pongo in votazione l'articolo 18 testé letto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 19, 20, 21, 22 (già 20, 21, 22 e 23) del nuovo testo del Comitato ristretto, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 19.

(*Elenchi*)

Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle Associazioni, Opere, Enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, di tutela delle varie categorie, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della Tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della Commissione provinciale di cui all'articolo 16.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Accertamento sanitario*)

L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'accertamento sanitario di cui al precedente comma è demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'Ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'Associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia.

Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente.

Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido già assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, è tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro è altresì tenuto ad assegnare all'invalido un'occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche.

Fermo il disposto dell'articolo 2103 del Codice civile, il datore di lavoro ha facoltà di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, purché compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso.

L'onere relativo è a carico del datore di lavoro o dell'Associazione di categoria del richiedente la visita.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Denuncie delle imprese private*)

Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di lu-

glio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno, il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza.

Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denuncie di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia la entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le Commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attività in più di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in più provincie.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Denuncie degli enti pubblici*)

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle Commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

TITOLO IV.

SANZIONI

ART. 23.

(*Contravvenzioni*)

I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione ai sensi della presente legge è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

ABENANTE. Si prevede con questo articolo una ammenda che è stata elevata nel nuovo testo a lire 50.000, ma non vi è un collegamento con il numero dei posti scoperti. Prego pertanto che si torni alla dizione della legge n. 1369 che prevede una ammenda per ogni lavoratore e per ogni giornata lavorativa esclusi in deroga a quanto disposto.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prima vi era un adeguamento alle denunce.

VENTUROLI. Perché non si stabilisce una cifra unica?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vi è una discrezionalità nello stabilire l'ammenda.

PRESIDENTE. Poiché non sono proposti emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

(*Definizione delle contravvenzioni*)

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facoltà di ridurne l'importo fino alla metà, ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, lo ammontare delle somme non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

(*Devoluzione delle ammende*)

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi, la cui disciplina sarà determinata con apposito regolamento.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento di applicazione della presente legge.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore.* Il Comitato ristretto propone di sopprimere il secondo comma e di modificare il primo come segue:

« Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà gli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ».

ROSSINOVICH. Signor Presidente, laddove si parla di « apposito regolamento » propongo di aggiungere « da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi sembra che con l'attuale formulazione dell'articolo, che prevede che i versamenti saranno effettuati direttamente al Fondo, il regolamento non serva più.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, nella formulazione ultima del Comitato ristretto:

ART. 25.

(*Devoluzione delle ammende*)

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori che le assegnerà gli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonché quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del-

la Commissione centrale per il collocamento obbligatorio.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Questo articolo è rimasto immutato, ad eccezione delle parole « Commissione centrale per il collocamento », sostituite con le parole « Sottocommissione di cui all'articolo 18 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26, così emendato:

ART. 26.

Le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13, nonché quelle stabilite dall'articolo 9 per la ripartizione dei posti riservati tra gli appartenenti alle categorie tutelate dalla presente legge, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Sottocommissione di cui all'articolo 18.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

(*Profughi*)

Fino alla scadenza del triennio stabilito all'articolo 1 della legge 26 giugno 1964, numero 538, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

La riserva di posti per essi prevista si aggiunge all'aliquota complessiva stabilita negli articoli 11, 12 e 13 della presente legge.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Il primo comma di questo articolo 27 è stato così modificato:

« Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi ».

Il secondo comma è stato soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 così modificato:

ART. 27.

(*Profughi*)

Fino alla scadenza del triennio stabilito dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83, rimangono valide le disposizioni vigenti per l'assunzione dei profughi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(*Vigilanza*)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Ai servizi di vigilanza collaborano anche le Opere e le Associazioni di tutela a mezzo di personale autorizzato.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Questo articolo è rimasto immutato, ad eccezione del secondo comma, che è stato soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, così modificato:

ART. 28.

(*Vigilanza*)

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

(*È approvato*).

VENTUROLI. Signor Presidente, anche se è già stato votato, vorrei un chiarimento a proposito dell'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 relativo alla vigilanza.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Quel comma è stato soppresso perché è inutile stabilire una collaborazione ad un servizio di vigilanza quando non ci sono poteri né leggi che lo consentano.

VENTUROLI. Dobbiamo però constatare che quel poco di serio che è stato fatto in materia, purtroppo non è stato fatto dagli ispettorati.

In questo modo eliminiamo una collaborazione veramente preziosa.

COCCO MARIA. Questa soppressione è stata resa necessaria dal fatto che è difficile, giuridicamente, fare accettare il concetto che delle organizzazioni private, come le associazioni, possano esercitare il controllo sull'operato dell'esecutivo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario a quel comma per una ragione di principio. Tutti gli atti ufficiali devono essere compiuti da persone investite dei relativi poteri. Quel compito di vigilanza, perciò, non può essere affidato ad associazioni private, di

cui esiste un gran numero, e che si costituiscono dall'oggi al domani.

ABENANTE. Si era anche detto, a proposito di questo argomento, che nessuno proibisce alle associazioni, come ai privati – di sorvegliare e denunciare le eventuali irregolarità, rivolgendosi all'ispettorato.

D'altra parte, il termine « collaborano » era piuttosto equivoco.

VENTUROLI. Signor Presidente, desidero presentare un emendamento di contenuto identico al secondo comma dell'articolo 28, che è stato soppresso. (*Commenti — Dissensi*).

PRESIDENTE. Non è possibile, perché la votazione che è stata fatta riguardava appunto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 28.

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore nel 1° giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle Commissioni provinciale e centrale.

Le aziende private e le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi o di altri riservatari, che sono tenute ad assumere in virtù delle vigenti disposizioni, dovranno ottemperare a tale obbligo entro il termine massimo di un anno.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Nel primo comma di questo articolo la parola « centrale » è sostituita con le altre: « della Sottocommissione di cui all'articolo 18 ».

Il secondo comma è stato abolito.

Il terzo comma è rimasto invariato.

ROSSINOVICH. Signor Presidente, io non ho potuto partecipare ai lavori finali del Comitato ristretto. Sono però contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo 29; anzi, vorrei addirittura che il termine di un anno venisse abbreviata a sei mesi.

GUERRINI GIORGIO, *Relatore*. Abbiamo eliminato questo comma per rendere più celere l'entrata in vigore della legge, eliminando una ulteriore attesa di un anno.

ROSSINOVICH. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo proposto dal Relatore:

ART. 29.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore nel primo giorno del semestre successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Hanno immediata applicazione le norme concernenti la costituzione delle Commissioni provinciali e della Sottocommissione di cui all'articolo 18.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Vi è un articolo aggiuntivo, che, salvo coordinamento, assumerà il numero 30, e che prevede la copertura per il funzionamento delle commissioni provinciali:

ART. 30.

(*Copertura finanziaria*)

Alla spesa di lire 14 milioni occorrente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e della legge 5 giugno 1967, n. 417, per il funzionamento delle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della presente legge, si provvede con riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 1250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1968.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato dal Relatore altro articolo aggiuntivo, che, salvo coordinamento, assumerà il numero 31:

ART. 31.

(*Norma transitoria*)

Gli invalidi e gli altri aventi diritto, già obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unità da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonché se già assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Cocco Maria, Pucci Emilio ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la situazione di grave inconveniente in cui verrebbero a trovarsi, anche nell'ambito del MEC, le aziende che occupano in prevalenza personale femminile ove da parte degli uffici e della commissione provinciale venissero evase le richieste di personale femminile con personale maschile, fa voti affinché nella pratica attuazione le richieste numeriche delle predette categorie vengano evase con personale femminile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del titolo definitivo del provvedimento: « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Rossinovich ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

ROSSINOVICH. Mi sembra di tutta evidenza che si sia pervenuti alla definizione di questo testo unificato ed alla regolamentazione dei collocamenti speciali in un modo quanto mai affrettato e preoccupante.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che l'atteggiamento tenuto dal Governo nei mesi passati in relazione a questo problema sia stato tutto teso a procrastinare al massimo il raggiungimento di una soluzione (cosa questa ben nota e fatta rilevare anche da una parte dei deputati della maggioranza), il che è facilmente dimostrabile ove si tenga presente che già da molti mesi il Comitato ristretto aveva definito un testo unificato, che era stato a suo tempo messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro per dar modo a tutti gli organi interessati a questa materia di esprimere il loro parere.

Ma, come già per quanto riguardava le pensioni, ci siamo venuti a trovare di fronte a certe soluzioni avanzate dal Governo che assumono chiaro carattere ricattatorio e che frettolosamente e con faciloneria pretendono, invano, di risolvere definitivamente questo grave problema nel miglior modo possibile.

In particolare, l'atteggiamento della Presidenza del Consiglio si è rivelato particolarmente pesante su alcune questioni, come quella relativa alle percentuali che erano state fissate dal Comitato ristretto e che si è voluto a tutti i costi ridurre.

Per di più il Governo si è rifiutato di tener conto di una visione generale ed organica di tutto il settore, sia privato che pubblico. Rimangono pertanto delle profonde sperequazioni tra la situazione in cui vengono posti le aziende private e quella concessa alla pubblica amministrazione, che può usufruire di diverse scappatoie per non applicare integralmente questa legge e per sottrarsi ai relativi controlli, il che naturalmente ci impedisce di avere quella sicurezza che possiamo avere invece per quanto riguarda il settore privato.

Anche la soluzione che si è voluto dare al problema dell'Opera nazionale invalidi di guerra non può sodisfare, in quanto non tiene conto delle conseguenze che queste norme possono avere per l'Opera stessa, e, in particolare, per il personale attualmente occupato nell'attività di collocamento.

La posizione del nostro gruppo è quindi di aperta e decisa critica per certi atteggiamenti ed interventi del Governo, che hanno portato all'introduzione di modifiche sostanziali rispetto al testo su cui noi tutti avevamo a lungo lavorato, raggiungendo un grado di elaborazione che incontrava abbastanza il favore generale di tutte le forze politiche che compongono la nostra Commissione.

Eravamo cioè fortemente convinti dell'utilità e della necessità di una riforma piena di tutto questo settore. Le modifiche che sono state approvate diminuiscono il valore del provvedimento e, a nostro giudizio, compromettono l'accoglimento di certe esigenze.

Da tali riserve scaturisce la nostra decisione di non aderire e di astenerci dalla votazione di questo disegno di legge.

ARMAROLI. Vorrei esprimere, innanzitutto, il mio compiacimento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto e dal suo Presidente, onorevole Guerrini.

Questo è un provvedimento che è riuscito a coordinare un'opera che era profondamente attesa dalla parte più colpita della società. Sento che, legiferando in questo senso, tutta la società compie un alto dovere, poiché chi è stato colpito dalla sfortuna deve ricevere un atto di giustizia, come quello che abbiamo espresso in questa occasione. Del resto ciò è dettato dall'articolo 3 della Costituzione, in cui si proclama l'uguaglianza dei cittadini, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, economiche, sociali, politiche, ecc.

Questa legge, che stabilisce un migliore sistema di collocamento per coloro che sono stati colpiti da una sventura, crea una maggiore giustizia, anche se è vero che rimangono aperte molte considerazioni critiche nei confronti degli enti pubblici e se non vengono cancellati alcuni residui di ingiustizia soprattutto nella legislazione comunale e provinciale, là dove per l'assunzione della manodopera si invoca il principio della sana e robusta costituzione fisica.

Questo provvedimento, inserendo nella società produttiva quanti sono stati offesi dalla sventura, crea una loro condizione di utilità e quindi una condizione di libertà.

Il nostro quindi è un voto favorevole alla approvazione del provvedimento e un auspicio che il Senato voglia rapidamente approvarlo.

COCCO MARIA. A nome della mia parte politica vorrei dare atto al Governo, cui è stata addebitata un'attività ritardatrice, della sua prudenza e della sua disponibilità, con la quale ha accolto in questo ultimo periodo l'esigenza di riordinare la materia, che è pesante, articolata e difficile, e sulla quale gravano, non dico ipoteche, ma certamente il peso fortissimo delle organizzazioni di categoria.

Ritengo che la validità di questo provvedimento consista soprattutto nel fatto che il Governo ha voluto recepire esigenze che il Comitato ristretto aveva posto in evidenza; cioè la funzione del collocamento è stata riconfermata, nella sua essenza, all'ufficio statale. In secondo luogo con questo provvedimento diamo effettiva validità alle leggi per il collocamento che il Parlamento ha già emanato, ma che non vengono rispettate.

Infine non posso tacere il fatto che il Comitato ristretto ha approfondito con studio quanto poteva costituire un aggravamento di imponibile, non sostenibile per l'industria, aderendo senza contrasto alla richiesta di abbassare l'aliquota complessiva dal 18 al 15 per cento; inoltre il criterio del bisogno e della qualificazione, che consente la chiamata diretta, ha realizzato miglioramenti che non possono arrecare preoccupazioni al settore imprenditoriale.

Poiché il Comitato ristretto ha lavorato con sforzo e con la collaborazione costruttiva dei colleghi dell'opposizione, mi sarebbe piaciuto che il provvedimento fosse stato votato all'unanimità. Infatti il provvedimento, per il quale preannuncio voto favorevole, è stato studiato nell'interesse dei lavoratori e non per la rivalsa di alcuna parte o di alcuna organizzazione. Auspichiamo che queste norme abbiano applicazione e diano sodisfazione alle categorie che ne dovranno beneficiare.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Giannantonio, firmatario di una delle proposte di legge assorbite nel testo unificato, ha chiesto di poter fare una dichiarazione, che non è di voto, in quanto l'onorevole Di Giannantonio non fa parte della Commissione e non ne sostituisce alcun membro. Credo di poter consentire a questa richiesta, trattandosi di uno dei proponenti.

DI GIANNANTONIO. Vorrei dichiarare che il provvedimenao ha la duplice caratteristca di non corrispondere alle attese della categoria e di allarmare in misura notevole la categoria dei datori di lavoro. Lo Stato e gli enti pubblici sono stati sufficientemente allarmati, ed è questo il motivo per il quale siamo arrivati alla fine della legislatura alla approvazione di questo provvedimento, che, tuttavia, rappresenta sempre un passo avanti.

Vorrei, però, anche esprimere la mia sodisfazione per il fatto che, almeno per quanto riguarda la categoria dei mutilati e degli invalidi civili, con queste norme si cancella quella che era stata una beffa legislativa di cui forse nessuno ha la responsabilità. Infatti le norme già emanate per il collocamento obbligatorio di questa categoria non hanno trovato alcuna applicazione.

In conclusione ritengo che questo provvedimento abbia una profonda ispirazione sociale, anche se inadeguata; nella misura in cui si approfondirà il contenuto di queste norme, attueremo opera di civiltà democratica nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione sul:

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge De' Cocci ed altri; Russo Spena ed altri; Cariglia; Di Giannantonio ed altri; Belci; Bologna; Servello ed altri: « Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (2321-392-428-3162-4038-4097-4238-4278):

Presenti	30
Votanti	20
Astenuti	10
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Ferioli, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Mosca, Napoli, Nucci, Pucci Emilio, Pucci Ernesto, Quintieri, Santi, Scalia, Storti Bruno e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Abenante, Alini, Biagini, Mazzoni, Rossinovich, Sacchi, Sulotto, Tognoni, Venturoli e Veronesi.

Sono in congedo:

De Marzi Fernando e Sabatini.

La seduta termina alle 21,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO